

Istituto Regionale per il Credito alla Cooperazione

AVVISO PER L'ISTITUZIONE E TENUTA DELL'ALBO FORNITORI

Art. 1

Oggetto del provvedimento

In ottemperanza a quanto disposto dal comma 2 dell'art. 6 del Regolamento per l'acquisizione di beni e servizi in economia, il presente atto individua i criteri e le modalità d'iscrizione, cancellazione, controllo ed ogni indagine utile per la corretta, trasparente ed imparziale formazione dell'elenco fornitori dell'IRCAC.

L'albo sarà utilizzato dall'IRCAC come strumento di identificazione delle imprese qualificate a fornire beni e servizi, nell'ambito di forniture e servizi per importi non superiori a € 75.000,00, ogni qualvolta vi siano i presupposti di legge per ricorrere all'esperimento della procedura di acquisto in economia ovvero per una ricerca di mercato.

Art.2

Modalità di iscrizione

Gli operatori economici che intendono ottenere l'iscrizione all'albo fornitori devono indirizzare l'istanza, redatta su apposito modulo di iscrizione e sottoscritta dal legale rappresentante, "All'IRCAC -Via Ausonia 83- 90146 Palermo". In esso dovranno essere riportati tutti gli elementi utili alla identificazione della ditta, i prodotti o servizi in grado di fornire, individuati nell'elenco delle categorie merceologiche previste, nonché tutte le notizie necessario alla conoscenza del loro grado di organizzazione e dimensione. Ai fini della formazione dell'albo non saranno prese in considerazione le istanze pervenute successivamente alla scadenza del termine di 30 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana. Le istanze pervenute successivamente saranno inserite, se in regola con i requisiti richiesti, nel successivo aggiornamento semestrale.

Art. 3

Categorie merceologiche

L'identificazione e la scelta delle categorie merceologiche, di seguito riportate, alle quali le imprese di beni e servizi intendono essere iscritte, deve trovare debito riscontro nella documentazione relativa all'oggetto sociale, nonché all'attività iniziata e regolarmente dichiarata alla C.C.I.A.A. di appartenenza.



Cat.

DESCRIZIONE (aggiornata)

- A** Spese per pulizia, derattizzazione, disinfestazione fino ad un importo di € 75.000,00.
- B** Acquisto, riparazione mobili, arredi ed attrezzature d'ufficio, fino ad un importo di € 75.000,00.
- C** Acquisto giornali, riviste, abbonamenti a periodici d'informazione anche su supporti, informatici, libri e legature di libri, fino ad un importo di € 75.000,00.
- D** Acquisto di cancelleria e materiale di facile consumo, fino ad un ad un importo di € 75.000,00.
- E** Spese per noleggio, installazione, gestione e manutenzione degli impianti di riproduzione, elettronici, impiantistici e televisivi, fino ad un importo di € 75.000,00.
- F** Spese connesse alla prevenzione ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro (decreto legislativo n. 626/94), fino ad un importo di € 75.000,00.
- G** Spese per trasporti, imballaggio, facchinaggio ed attrezzature speciali per il carico e lo scarico dei materiali, fino all'importo di € 75.000,00.
- H** Spese per stampanti, prospetti, riproduzione grafica, fino ad un importo di € 75.000,00.
- I** Spese per acquisto di materiale informatico ed impiantistico, fino ad un importo di € 75.000,00.
- J** Spese per la formazione e perfezionamento del personale addetto alla sicurezza dei luoghi di lavoro e per la partecipazione a corsi indetti da enti, istituti ed amministrazioni varie, fino ad un importo di € 75.000,00.
- K** assicurazioni e simili.
- L** imprese di costruzioni ed affini.
- M** altro (specificare).

Art. 4

Requisiti richiesti

Per essere iscritti all'albo dei fornitori occorre essere in possesso dei seguenti requisiti:

- essere iscritti nel registro delle imprese tenuto dalla C.C.I.A.A. di appartenenza con avvenuta denuncia di inizio attività relativa al settore merceologico per il quale si chiede l'iscrizione;
- non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi situazione equivalente ovvero non avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni o non versare in stato di sospensione dell'attività commerciale;
- non essere risultati destinatari di una sentenza di condanna, con sentenza passata in giudicato ovvero con sentenza di applicazione della pena richiesta formulata ai sensi dell'art. 444 c.p.p. (c.d. patteggiamento) per qualsiasi reato che incida sulla moralità professionale, o per delitti finanziari ovvero per partecipazione ad



- un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio di proventi da attività illecita;
- essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a favore dei lavoratori;
 - non trovarsi nelle condizioni di esclusione previste dalla legge 31 maggio 1965. n. 575 e successive modifiche ed integrazioni (normativa antimafia);
 - di possedere adeguata e documentata capacità economica, finanziaria e tecnica.

Art. 5

Documentazione da allegare all'istanza

I soggetti che intendono ottenere l'iscrizione all'albo fornitori devono presentare:

- istanza redatta su apposito modulo con l'indicazione del ramo di attività e dei prodotti e/o servizi offerti;
- certificato di iscrizione al registro delle imprese della C.C.I.A.A. di appartenenza di data non anteriore a sei mesi. Esso deve riportare la dichiarazione che la società/ditta non si trovi in stato di liquidazione, di fallimento, di concordato preventivo o di amministrazione controllata e che non siano in atto procedimenti per la dichiarazione di una di tali situazioni; l'inesistenza delle cause ostative di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modifiche ed integrazioni (disposizioni antimafia). (anche in forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che lo attesti)

L'istanza, altresì, dovrà contenere;

- dichiarazione sostitutiva, con allegata fotocopia del documento d'identità del richiedente, redatta ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 attestante che:
 - nei confronti della società/ditta non sia stata pronunciata una sentenza di condanna passata in giudicato ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta formulata ai sensi dell'art. 444 c.p.p. (c.d. patteggiamento) per qualsiasi reato che incida sulla moralità professionale, o per delitti finanziari ovvero per partecipazione ad organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio di proventi da attività illecita;
 - la società/ditta non abbia commesso errore grave nell'esercizio della propria attività professionale;
 - la società/ditta sia in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a favore dei lavoratori;
 - la società/ditta sia in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse;
 - la società/ditta non si sia resa gravemente colpevole di false dichiarazioni;
 - di possedere adeguata e documentata capacità economica, finanziaria e tecnica;



- notizie sui lavori, servizi o forniture più importanti espletati negli ultimi due esercizi;
- consenso al trattamento dei dati personali secondo le modalità determinate dalla normativa sulla privacy.

L'IRCAC si riserva di verificare la veridicità di quanto dichiarato, con l'avvertenza che, in caso di accertamento negativo, si procederà alla cancellazione dall'albo ed alla comunicazione alle autorità competenti.

Art. 6 **Accoglimento dell'istanza**

Sulla base delle istanze pervenute sarà istituito "l'albo fornitori" che sarà approvato con delibera dell'IRCAC e diffuso mediante pubblicazione, nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e sul sito internet dell'IRCAC www.ircac.it

Art.7 **Validità dell'iscrizione all'albo fornitori**

Le imprese rimangono iscritte nell'albo fornitori fino a quando non interviene apposito provvedimento di cancellazione. L'IRCAC provvederà con cadenza semestrale al suo aggiornamento a far data dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana dell'elenco dell'albo fornitori.

L'aggiornamento comprenderà:

- iscrizione di nuove imprese;
- variazioni e/o integrazioni relative alle imprese già iscritte che non comportano un cambiamento tale da configurarsi come nuova iscrizione;
- cancellazione di imprese già iscritte.

Art. 8 **Cancellazione dall'albo fornitori**

La cancellazione dall'albo fornitori dei soggetti iscritti ha luogo nel caso di:

- perdita dei requisiti di iscrizione;
- accertata grave inadempienza (reiterati ritardi non giustificati nella consegna, contestazioni al momento della consegna dei beni e delle prestazioni del servizio, etc.);
- declinazione, per più di due volte, dell'invito a gara senza che siano fornite valide motivazioni alla rinuncia ovvero sia stato minimamente riscontrato in alcuna forma l'invito a gara ricevuto.

La cancellazione è disposta con provvedimento della Direzione Generale ed è comunicata all'operatore economico entro 30 giorni dalla data di adozione dello stesso.

L'operatore economico, nei cui confronti sia stato adottato il provvedimento di cancellazione, non può chiedere di nuovo l'iscrizione prima che siano trascorsi 2 anni dalla cancellazione.



L'IRCAC si riserva il diritto insindacabile di accogliere o meno l'istanza di
reiscrizione.

Gli operatori economici che subiscono una qualsiasi
variazione (indirizzo, telefono, variazione di ragione sociale, assetto
societario, etc.) sono obbligati a darne comunicazione entro 30 giorni dal
suo verificarsi.

Art. 9
Scelta dei fornitori

L'inclusione delle imprese nell'albo fornitori non costituisce titolo per
pretendere l'affidamento di lavori e l'IRCAC non è in alcun modo vincolata
nei confronti delle imprese stesse.

A handwritten signature in black ink, consisting of several stylized, overlapping loops and lines, positioned to the right of the main text block.